

Eco-Emballages. L’organizzazione del sistema risponde agli obblighi imposti alle imprese dal decreto francese sugli imballaggi e dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Oggetto di esame da parte della Commissione sono stati, in particolare, il contratto di utilizzo del marchio “punto verde” apposto sugli imballaggi; i contratti tipo “produttore”, con cui ciascun produttore aderisce al sistema, adempiendo così agli obblighi imposti dalla normativa francese; i contratti tipo “collettività locale” con cui comuni o consorzi di comuni, che hanno la responsabilità dello smaltimento dei rifiuti domestici in generale, affidano a Eco-Emballages lo svolgimento dell’attività; infine, i contratti tipo “settore”, conclusi con determinate società che si impegnano a riciclare il materiale recuperato. Nel corso del procedimento, a seguito dei rilievi sollevati dalla Commissione, Eco-Emballages ha accettato di modificare alcune clausole riguardanti, in particolare, la durata e l’ambito di applicazione dei contratti, nonché i principi di concessione di sub-licenze per l’utilizzo del logo “punto verde”, in modo da eliminare o ridurre il rischio di possibili effetti restrittivi della concorrenza. In particolare, la società francese si è impegnata ad accettare che ciascun produttore possa porre fine al contratto alla sua scadenza annuale e scegliere di stipulare contratti con Eco-Emballages anche soltanto per alcuni tipi di materiale, e sia per la totalità che per una parte soltanto degli imballaggi. Le collettività locali potranno a loro volta risolvere in qualsiasi momento il contratto concluso con Eco-Emballages senza il pagamento di alcuna indennità, e scegliere di stipulare contratti per la totalità o per una parte soltanto dei rifiuti d’imballaggi raccolti. Eco-Emballages ha inoltre accettato che tutti i contratti operativi di recupero tra le collettività locali e le società designate per il recupero possano essere modificati senza che sia richiesto il suo accordo. Infine, per quanto riguarda l’utilizzo del marchio “punto verde” da parte di altri sistemi, Eco-Emballages si è impegnata a concedere a ogni sistema concorrente una sub-licenza avente la medesima estensione territoriale e il medesimo contenuto della licenza principale. Subordinatamente al pieno rispetto degli impegni assunti nel corso del procedimento, la Commissione ha quindi ritenuto inapplicabile alla fatispecie in esame il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato.

Nel luglio 2001, la Commissione ha adottato una decisione di attestazione negativa in relazione a una serie di accordi conclusi tra vari istituti finanziari, europei e non, finalizzati alla costituzione di una rete globale di certificatori individuali, in concorrenza tra loro, che offrono servizi di autenticazione delle firme elettroniche e altri servizi connessi a operazioni di commercio elettronico. A tal fine, le parti hanno costituito nel 1999 un’impresa comune, denominata Identrus, in forma di società a responsabilità limitata soggetta alla legge statunitense, avente per obiettivo la promozione, l’esercizio e la gestione dell’infrastruttura necessaria a garantire la sicurezza delle operazioni di commercio elettronico. Nel valutare gli accordi notificati, la Commissione ha osservato che la costituzione di Identrus non avrebbe comportato alcuna significativa restrizione della concorrenza poiché il sistema sarebbe stato aperto a tutte le società che avessero inteso aderirvi purché in

possesso di determinati requisiti oggettivi di natura patrimoniale. Identrus avrebbe dovuto inoltre confrontarsi con i sistemi concorrenti, sviluppati da altre imprese comuni di natura finanziaria, dagli enti postali e dai fornitori di tecnologie. Infine, i partecipanti al sistema Identrus sarebbero stati liberi di aderire agli altri sistemi.

Un'ultima decisione di attestazione negativa è stata adottata dalla Commissione, nell'agosto 2001, nei confronti di Visa International, organizzazione internazionale cui aderiscono circa ventimila istituzioni finanziarie e operante nel mercato dei sistemi di pagamento tramite carta di credito. La notifica riguardava una serie di disposizioni e regolamenti relativi ai rapporti giuridici tra l'associazione Visa e i suoi membri, ovvero le banche che emettono carte Visa e ne promuovono la diffusione come mezzo di pagamento presso gli operatori commerciali. In particolare, la Commissione ha valutato la compatibilità con l'articolo 81, paragrafo 1, della regola di non discriminazione inserita nell'ambito delle disposizioni Visa che limitava la libertà di azione degli esercenti, impedendo loro di imporre una commissione supplementare per l'accettazione di pagamenti con carte Visa. Sulla base degli elementi forniti dalle indagini di mercato effettuate, la Commissione ha ritenuto che l'effetto restrittivo della concorrenza derivante da tale previsione non fosse sufficientemente consistente. Maggiore attenzione ha invece richiesto l'esame del nuovo principio di territorialità nella concessione delle licenze, in base al quale non è consentito alle banche di emettere carte e stipulare convenzioni per l'acquisto delle operazioni degli esercenti al di fuori dell'area in cui hanno costituito una filiale o una società controllata e per cui detengono una licenza, che di solito copre il territorio di un solo Stato membro. Sebbene tale principio determini una limitazione della libertà commerciale delle parti interessate, la Commissione non lo ha tuttavia considerato come sensibilmente restrittivo della concorrenza in quanto ogni membro, nei territori in cui sia autorizzato a svolgere attività bancarie, può ottenere una modifica della licenza di marchio originaria oppure una 'licenza aggiuntiva', a seconda della legislazione nazionale sui marchi. Infine, la Commissione ha ritenuto che l'obbligo per tutti i membri di emettere carte Visa in numero ragionevole, prima di poter stipulare delle convenzioni con gli esercenti, può essere considerato necessario a promuovere lo sviluppo del sistema di carte Visa, attraverso l'aumento delle carte in circolazione, rendendo così il sistema più attrattivo per gli esercenti. Analoga valutazione è stata compiuta con riferimento all'obbligo per gli esercenti convenzionati di onorare tutte le carte valide recanti il simbolo Visa correttamente presentate per il pagamento. La Commissione ha ritenuto, infatti, che l'obbligo sia inerente al funzionamento del sistema, in quanto inteso a garantire l'accettazione universale delle carte a prescindere dall'identità della banca emittente.

Nel periodo di riferimento, la Commissione si è pronunciata in merito a cinque casi di violazione dell'articolo 82. Una prima infrazione è stata contestata, nel marzo 2001, a Deutsche Post, società tedesca monopolista legale per

il recapito della corrispondenza postale con un peso massimo di 200 grammi (cosiddetto settore riservato) e operatore in posizione dominante nel mercato dei servizi di inoltro pacchi nell'ambito delle vendite per corrispondenza (cosiddetto settore *business-to-business*). Il procedimento era stato avviato a seguito di una denuncia presentata da UPS, operatore concorrente, secondo cui Deutsche Post utilizzava le entrate generate dalle sue attività in monopolio legale per finanziare la vendita sottocosto dei servizi commerciali di inoltro pacchi. Nel corso dell'istruttoria, è emerso che dal 1974 al 2000 Deutsche Post aveva concesso sconti fedeltà ai propri clienti condizionati all'impegno da parte di questi ultimi a utilizzare i servizi offerti da Deutsche Post per la totalità o per gran parte del loro fabbisogno. Nel periodo 1990-1995, Deutsche Post aveva inoltre offerto servizi di inoltro pacchi per la vendita per corrispondenza a prezzi inferiori ai costi incrementali specifici della prestazione. La politica degli sconti di fedeltà praticata dalla società tedesca, rafforzata dal ricorso alla vendita sottocosto, ha avuto effetti sensibili sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. In particolare, l'effetto di "attrazione" esercitato da tali pratiche ha determinato una concentrazione della domanda di servizi commerciali su Deutsche Post, impedendo ad altri operatori di consolidare la propria posizione sul mercato tedesco. In ragione della particolare gravità e durata dell'infrazione, la Commissione ha pertanto comminato nei confronti di Deutsche Post un'ammenda pari a 24 milioni di euro.

Una seconda decisione di divieto ai sensi dell'articolo 82 è stata adottata dalla Commissione, nell'aprile 2001, in relazione a una serie di accordi conclusi da Der Grune Punkt Duales System Deutschland (DSD), unica impresa operante in Germania nell'organizzazione e gestione, a livello nazionale, di un sistema privato di raccolta e riutilizzo degli imballaggi commerciali. L'adesione a tale sistema exonera i produttori e i distributori dall'obbligo di recuperare, nel luogo di consegna dei prodotti, gli imballaggi commerciali e di indirizzarli al riutilizzo o riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto tedesco in materia di imballaggi. DSD non provvede direttamente alla raccolta degli imballaggi di vendita, ma si avvale, a questo fine, di imprese locali di smaltimento dei rifiuti, finanziando il servizio per mezzo delle quote versate per l'utilizzazione del marchio "Il punto verde", di proprietà di DSD, dalle imprese di produzione o distribuzione aderenti al sistema. Le imprese concessionarie del marchio sono obbligate ad apporlo. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto abusivo il comportamento di DSD consistente nell'obbligare le imprese ad apporre il marchio "Il punto verde" su tutti gli imballaggi destinati all'uso sul territorio nazionale, versando a DSD un corrispettivo determinato in funzione del peso e del volume dell'imballaggio. Queste condizioni contrattuali, infatti, rendevano assolutamente non conveniente, per le imprese tenute allo smaltimento dei rifiuti, la partecipazione a sistemi di esonero alternativi in concorrenza con quello di DSD, posto che il compenso da corrispondere a quest'ultima sarebbe comunque stato commisurato alla totalità degli imballaggi utilizzati. La Commissione, nel vietare la condotta abusiva, non ha comminato alcuna ammenda, ma ha imposto a DSD

il rispetto di una serie di impegni giudicati necessari a eliminare ogni pregiudizio alla concorrenza e agli scambi nel mercato comune.

Nel giugno 2001, la Commissione ha riscontrato una violazione dell'articolo 82 nei confronti della società francese Michelin, il maggiore produttore europeo di pneumatici, al termine di un'indagine avviata d'ufficio nel maggio 1996. La Commissione ha accertato che Michelin, detentrice di una quota superiore al 50% sul mercato francese di pneumatici di ricambio, ricostruiti e nuovi, per automezzi pesanti, aveva abusato della sua posizione dominante tramite l'applicazione, nei rapporti con i rivenditori, di un complesso sistema di sconti quantitativi, premi e accordi commerciali a carattere fidelizzante. Tra il 1992 e il 1998, questo sistema aveva determinato una stretta dipendenza dei rivenditori dalla società, in tal modo precludendo artificialmente l'accesso al mercato francese ad altri operatori concorrenti. Sulla base di quanto già statuito dalla Corte di Giustizia in relazione a un analogo comportamento anticoncorrenziale posto in essere in passato dalla stessa società nel territorio olandese, la Commissione ha ribadito l'illiceità di premi e sconti quantitativi che abbiano un effetto di esclusione dal mercato e siano adottati da un'impresa in posizione dominante per un periodo superiore a tre mesi. Data la gravità e la durata dell'infrazione, nonché il fatto che Michelin, pur collaborando con la Commissione e ponendo fine all'illecito prima della comunicazione degli addebiti, era già stata condannata in passato per un'analogia violazione, la Commissione ha comminato alla società un'ammenda pari a 19,7 milioni di euro.

Un'altra violazione dell'articolo 82 da parte di Deutsche Post è stata accertata dalla Commissione, nel luglio 2001, a seguito di una denuncia di British Post Office nella quale l'operatore postale pubblico del Regno Unito lamentava che Deutsche Post aveva spesso intercettato, soprattassato e ritardato la posta internazionale in arrivo in Germania dal Regno Unito. La controversia, riguardante l'instradamento della corrispondenza normale transfrontaliera spedita dal Regno Unito a destinatari residenti in Germania, nasceva da un disaccordo di base tra i due operatori sulla nozione di mittente di un invio postale internazionale. In particolare, secondo Deutsche Post l'inclusione, nel contenuto di un invio postale internazionale in entrata, di qualsiasi riferimento a un'entità residente in Germania (di solito sotto forma di un indirizzo tedesco cui spedire la risposta), era da intendersi come indicativo della nazionalità tedesca del mittente, indipendentemente dal luogo in cui la corrispondenza fosse stata effettivamente prodotta o impostata. Sostenendo che tali invii costituivano in realtà posta interna deviata, Deutsche Post intercettava la corrispondenza e rifiutava di distribuirla ai destinatari se non dietro pagamento della tariffa interna piena applicabile in Germania. A conclusione del procedimento, la Commissione ha sostenuto che in realtà tali invii non costituivano un semplice reinstradamento di corrispondenza, posto che nel Regno Unito veniva realizzata una fase importante dell'attività del mittente. La Commissione ha pertanto ritenuto che il comportamento di Deutsche Post costituisse un abuso della posizione dominante da quest'ultima detenuta sul

mercato tedesco della distribuzione della corrispondenza internazionale. In particolare, attraverso l'intercettazione, l'applicazione di soprattasse e il recapito ritardato della normale posta transfrontaliera in entrata, la società tedesca aveva applicato condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando per British Post Office e per altri operatori postali un ingiustificato svantaggio concorrenziale. La condotta posta in essere da Deutsche Post aveva, inoltre, avuto come effetto un'artificiale delimitazione dei mercati, poiché, nel breve termine, le intercettazioni, le soprattasse e i ritardi avevano limitato l'output sul mercato tedesco della distribuzione della posta internazionale. Nel lungo termine, i clienti insoddisfatti erano stati scoraggiati dal ricorrere ai servizi degli operatori postali del Regno Unito per la posta indirizzata a destinatari finali in Germania. Per l'infrazione accertata, la Commissione ha ritenuto appropriato comminare un'ammenda simbolica di 1000 euro. Deutsche Post aveva tenuto, infatti, un comportamento che, almeno in parte, era conforme alla giurisprudenza dei tribunali tedeschi, che peraltro, ad avviso della Commissione, non forniva in merito indicazioni e riferimenti interpretativi del tutto chiari. Inoltre, nel momento in cui era stata posta in essere la condotta abusiva, non esisteva una giurisprudenza comunitaria che riguardasse il contesto specifico del servizio postale di corrispondenza transfrontaliera.

Nel dicembre 2001, la Commissione ha accertato una violazione dell'articolo 82 da parte di La Poste, società belga monopolista legale per il recapito della corrispondenza con un peso massimo di 350 grammi (cosiddetto settore riservato) e attiva anche nel mercato della fornitura di servizi a gruppi chiusi di utenti per lo scambio di corrispondenza aziendale. Il procedimento, avviato a seguito di una denuncia presentata dall'operatore concorrente Hays Information Management, riguardava il comportamento adottato da La Poste in questo secondo mercato, consistente in particolare nel subordinare l'applicazione della tariffa preferenziale per il servizio riservato di recapito di corrispondenza da impresa a privato, all'acquisto del servizio liberalizzato di recapito di corrispondenza tra imprese. La Commissione ha ritenuto che La Poste, attraverso l'offerta connessa dei due servizi all'Unione Professionale delle Imprese di Assicurazioni (UPEA), avesse abusato della posizione dominante detenuta sul mercato belga del servizio di corrispondenza ordinaria, utilizzando le risorse derivanti dall'attività svolta in monopolio per ottenere indebiti vantaggi in un'attività aperta alla concorrenza. La politica di offerte connesse praticata da La Poste, volta a eliminare un concorrente privato attivo in un mercato contiguo ma distinto da quello oggetto di riserva legale, è stata ritenuta un'infrazione particolarmente grave. Considerata anche la durata della violazione, la Commissione ha irrogato nei confronti di La Poste un'ammenda pari a 2,5 milioni di euro.

Con riferimento all'attività di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, nel corso del 2001 la Commissione ha adottato 340 decisioni in applicazione del Regolamento n.

4064/89². In sette casi la Commissione ha disposto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, il rinvio dell'operazione di concentrazione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati; in sei di questi casi il rinvio è stato soltanto parziale.

La maggior parte delle concentrazioni notificate non presentava aspetti problematici dal punto di vista concorrenziale ed è stata autorizzata senza avviare una formale procedura istruttoria. In 13 casi, tuttavia, l'autorizzazione è stata concessa soltanto a seguito di modifiche apportate dalle imprese al progetto di concentrazione originariamente comunicato alla Commissione o subordinatamente al rispetto di impegni specificamente assunti dalle parti al fine di rendere l'operazione compatibile con il mercato comune.

Nello stesso periodo la Commissione ha portato a termine 20 istruttorie relative ad altrettante operazioni di concentrazione. Di queste, 15 si sono concluse con una decisione di autorizzazione, adottata dalla Commissione a seguito di modifiche apportate dalle imprese all'operazione inizialmente notificata (5 casi), ovvero condizionata al rispetto degli impegni assunti dalle parti nel corso del procedimento al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali della concentrazione (10 casi). Cinque operazioni di concentrazione sono state infine vietate, in quanto ritenute incompatibili con il mercato comune.

La prima operazione, vietata dalla Commissione nel gennaio 2001, riguardava il progetto di acquisizione del controllo esclusivo della società finlandese Metsa Tissue (attualmente detenuto dalla società Metsa Serla Corp.) da parte del concorrente svedese SCA Molnlycke (controllata da Svenska Cellulosa AB). In considerazione delle numerose e significative sovrapposizioni esistenti tra le attività delle due imprese, la concentrazione avrebbe determinato, ad avviso della Commissione, la creazione e il rafforzamento di posizioni dominanti (individuali o collettive) sui mercati di un'ampia varietà di prodotti di carta per l'igiene (tra cui la carta igienica e i rotoli di carta da cucina) in tutta l'area dei paesi nordici (Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia), con quote complessive di mercato in alcuni casi pari a circa il 90%. In particolare, la Commissione ha osservato che nei diversi mercati nazionali interessati la combinazione dei marchi di SCA Molnlycke e di Metsa Tissue avrebbe ulteriormente limitato sia le opportunità di accesso e di crescita di fornitori concorrenti, tenuto conto degli elevati investimenti comunque necessari al lancio di una nuova marca, sia il potere contrattuale degli acquirenti (per lo più supermercati), che peraltro, nei paesi nordici, già in parte dipendono dai produttori di marca anche per le forniture di prodotti commercializzati con il marchio del distributore. Secondo la Commissione la

² Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese, in GUCE L 395/1 del 30 dicembre 1989, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, in GUCE L 180/1 del 9 luglio 1997.

concentrazione avrebbe pertanto comportato effetti negativi sostanziali e durevoli in termini di aumento dei prezzi e di riduzione delle possibilità di scelta per il consumatore. Nel corso del procedimento, al fine di risolvere i problemi concorrenziali sollevati dall'operazione, le parti hanno proposto impegni riguardanti la vendita di due impianti di produzione, ai quali conferire parte delle loro commesse, e la cessione di alcuni marchi. La Commissione ha tuttavia considerato tali rimedi non idonei a garantire la compatibilità dell'operazione con il mercato comune, ritenendo che la capacità produttiva dei due impianti sarebbe stata insufficiente ad attenuare gli effetti anticoncorrenziali derivanti dalla sovrapposizione delle attività delle parti nei mercati interessati e a permettere ad altri operatori di contrastare efficacemente il potere di mercato dell'impresa risultante dalla concentrazione.

Un seconda decisione di divieto è stata adottata, nel luglio 2001, relativamente al progetto di acquisizione della società Honeywell da parte di General Electric, imprese entrambe attive nell'industria aerospaziale. La Commissione ha infatti ritenuto che General Electric, anche in virtù delle sue rilevanti attività nel finanziamento, leasing e acquisto di aeromobili, già disponeesse di una posizione dominante, a livello mondiale, nei mercati dei motori a reazione per grandi aerei commerciali e regionali. In considerazione della posizione di leadership detenuta da Honeywell in vari mercati del prodotto all'interno del settore, la concentrazione avrebbe pertanto determinato, ad avviso della Commissione, un rafforzamento della posizione dominante di General Electric e la creazione di posizioni dominanti nei mercati della fornitura di prodotti avionici, di componenti non avionici e di motori per aerei d'affari. La Commissione ha ritenuto particolarmente rilevanti, in tal senso, le sovrapposizioni orizzontali, la complementarità e le relazioni verticali esistenti tra le attività delle due imprese, nonché gli effetti di rafforzamento della dipendenza economica degli acquirenti (compagnie aeree e produttori di aeromobili) derivanti dall'operazione in ragione della difficoltà per gli operatori concorrenti di offrire una gamma di prodotti altrettanto ampia e completa. Le parti hanno presentato a più riprese impegni, di natura strutturale e non, che la Commissione ha tuttavia considerato insufficienti a rimuovere i profili anticoncorrenziali della concentrazione. Secondo la Commissione, infatti, i rimedi strutturali proposti erano privi di indicazioni precise circa le modalità di dismissione delle attività di Honeywell, mentre quelli non strutturali sarebbero stati vanificati dalla permanenza dei consistenti vantaggi concorrenziali derivanti a General Electric dalle sue attività di leasing e di acquisto di aeromobili.

Nell'ottobre 2001, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'operazione di concentrazione attraverso la quale Schneider Electric SA, mediante un'offerta pubblica di scambio, aveva acquisito la quasi totalità del capitale sociale di Legrand SA. La Commissione ha ritenuto che la concentrazione tra i due principali produttori francesi di materiale elettrico avrebbe determinato - in particolare in Francia, ma anche in Danimarca, Spagna, Grecia, Italia, Portogallo e Regno Unito - effetti consistenti e durevo-

li di rafforzamento della posizione dominante di Schneider in diversi mercati del prodotto all'interno del settore della produzione e commercializzazione di attrezzi e apparecchi elettrici. In ragione delle significative sovrapposizioni esistenti tra le attività di Schneider e di Legrand, l'operazione avrebbe infatti dato luogo a quote combinate di mercato variabili, a seconda del prodotto e del paese, tra il 40 e il 90%. A fronte di tali evidenze, la Commissione ha inoltre ritenuto che le probabilità di un significativo sviluppo delle attività degli operatori esteri nel breve e medio periodo fossero troppo ridotte per poter assicurare il mantenimento di condizioni sufficientemente concorrenziali nei mercati direttamente interessati dalla concentrazione. Nel corso del procedimento, Schneider ha presentato una prima serie di impegni che la Commissione ha giudicato inadeguati al fine di rimuovere i possibili effetti anticoncorrenziali dell'operazione. Altri impegni sono stati successivamente presentati da Schneider oltre il termine massimo previsto dal Regolamento comunitario sulle concentrazioni. La Commissione ha tuttavia ritenuto di non poter accettare queste ulteriori proposte, in quanto il contenuto degli impegni prospettati non era tale da garantire, in modo immediato e con assoluta certezza, il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva e la loro presentazione tardiva non avrebbe consentito alla Commissione stessa di accertarne la concreta portata e adeguatezza entro il termine di chiusura del procedimento.

Un'altra decisione di divieto, adottata nell'ottobre 2001, ha riguardato il progetto di acquisizione del controllo esclusivo di Lenzing AG, società austriaca attiva nella produzione e commercializzazione di fibre artificiali, da parte di CVC Capital Partners Group Ltd., che già detiene il controllo di Acordis, principale concorrente di Lenzing in Europa e l'unico negli Stati Uniti. La Commissione ha ritenuto la concentrazione incompatibile con il mercato comune in quanto suscettibile di creare o rafforzare una posizione dominante di CVC su diversi mercati europei delle fibre di viscosa (con quote variabili tra il 55 e l'85%) e di conferire a CVC una posizione di monopolio a livello mondiale nel mercato delle fibre di lyocell e in quello della tecnologia per la produzione e la trasformazione del lyocell. L'indagine della Commissione ha peraltro evidenziato l'esistenza di notevoli barriere all'ingresso sui mercati delle fibre di viscosa, caratterizzati da processi produttivi a elevata intensità di capitale, e di uno scarso grado di penetrazione delle importazioni di fibre di viscosa da paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo. Relativamente ai mercati del lyocell, la Commissione ha rilevato che Lenzing e Acordis sono attualmente gli unici produttori di lyocell a livello mondiale. Tali imprese rappresentano inoltre gli unici due operatori sul mercato della tecnologia per la produzione e la trasformazione del lyocell, anch'esso caratterizzato da limitate possibilità di accesso da parte di nuovi concorrenti, e detengono congiuntamente la maggior parte dei relativi brevetti. Alla luce di tali elementi, la Commissione ha quindi concluso che la concentrazione avrebbe determinato, nei mercati interessati, effetti significativi e durevoli di riduzione delle opportunità di scelta e di aumento dei prezzi per i clienti e gli utilizzatori finali. La Commissione ha peraltro ritenuto insuffi-

cienti, ai fini di una concreta soluzione dei problemi concorrenziali sollevati dall’operazione, gli impegni proposti dalle parti, relativi alla concessione di licenze non esclusive per alcuni prodotti e alla conclusione di un accordo di fornitura a favore del detentore della licenza di uno dei prodotti. Ad avviso della Commissione, infatti, in ragione delle limitate quote di mercato e degli elevati costi di entrata nei mercati dei prodotti oggetto di licenza, i potenziali licenziatari non sarebbero stati in grado di esercitare un’efficace disciplina concorrenziale sui comportamenti dell’impresa risultante dalla concentrazione. Da segnalare, infine, che la concentrazione, notificata anche negli Stati Uniti ed esaminata dalle autorità antitrust statunitensi in un rapporto di stretta collaborazione con la Commissione, è stata oggetto di analoghe valutazioni conclusive da parte della Federal Trade Commission.

L’ultima operazione, vietata dalla Commissione nell’ottobre 2001, ha riguardato l’acquisizione dell’impresa francese Sidel SA da parte di Tetra Laval BV, società appartenente al gruppo svizzero Tetra Laval. Ad avviso della Commissione, la concentrazione avrebbe consentito a Tetra Laval di acquisire una posizione dominante nel mercato delle apparecchiature per l’imballaggio in contenitori di plastica PET e di rafforzare la posizione dominante da essa già detenuta nel mercato degli imballaggi in cartone. L’indagine ha avuto riguardo, in particolare, agli effetti potenzialmente derivanti dalla combinazione della posizione dominante di Tetra Laval negli imballaggi in cartone (con una quota complessiva del mercato europeo superiore all’80%) e della posizione di leadership di Sidel nel mercato della produzione di apparecchiature per l’imballaggio in contenitori PET. La Commissione ha ritenuto infatti che l’operazione avrebbe significativamente ampliato, per l’impresa acquirente, le possibilità e gli incentivi a un utilizzo del potere di mercato già detenuto negli imballaggi in cartone, finalizzato al conseguimento di una posizione dominante nel mercato, distinto ma contiguo e strettamente collegato, delle apparecchiature per l’imballaggio in contenitori PET. Inoltre, l’operazione avrebbe consentito a Tetra Laval di rafforzare la propria posizione dominante limitando le possibilità di accesso di altri operatori e riducendo ulteriormente la concorrenza nel mercato degli imballaggi in cartone, con conseguenze negative in termini di innovazione, di varietà dell’offerta e di livello dei prezzi. Ciò anche in considerazione del limitato potere contrattuale degli acquirenti europei, in larga parte rappresentati da imprese di piccola e media dimensione, e della scarsa pressione concorrenziale esercitabile dagli operatori correnti. Al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali, di natura sia orizzontale che verticale, individuati dalla Commissione in rapporto alla concentrazione, le parti hanno presentato, nel corso del procedimento, una serie di impegni consistenti nella dismissione di alcuni rami di azienda di Tetra Laval, in particolare relativi alla produzione di macchinari di cui Sidel è il principale produttore a livello mondiale e di preformati utilizzati nella produzione di bottiglie in PET. Tuttavia, ritenendo che l’acquisizione avrebbe comunque determinato un significativo rafforzamento del potere di mercato di Tetra Laval nel settore dell’imballaggio di prodotti alimentari liquidi,

la Commissione ha giudicato gli impegni prospettati non sufficienti a rimuovere le preoccupazioni sollevate dalla concentrazione e ha pertanto dichiarato l'operazione incompatibile con il mercato comune.

Revisione del ruolo e dei compiti del consigliere-auditore nei procedimenti comunitari di concorrenza

Nel maggio 2001, la Commissione ha provveduto con una propria decisione³ a riformare il ruolo e i compiti del consigliere-auditore, rafforzandone l'autorità e l'indipendenza al fine di accrescere l'efficacia delle garanzie di difesa delle imprese nei procedimenti comunitari in materia di antitrust e di controllo delle concentrazioni.

La figura del consigliere-auditore è stata istituita nel 1982. Inizialmente le sue mansioni si limitavano a organizzare, presiedere e condurre l'audizione orale nei casi di cartelli e abusi di posizione dominante e successivamente anche nei procedimenti relativi al controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria. Tale mandato è stato successivamente ampliato, nel 1994, al fine di assicurare la tutela dei diritti delle parti, con particolare riferimento al carattere riservato dei documenti e dei segreti commerciali e all'accesso ai fascicoli della Commissione.

Le novità introdotte dalla recente riforma riguardano innanzitutto i profili di trasparenza nelle procedure di nomina, di cessazione del mandato, di trasferimento e d'interruzione delle funzioni dei consiglieri-auditori. Tutte le decisioni della Commissione in proposito saranno infatti pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Inoltre, a maggiore garanzia della loro indipendenza, i consiglieri-auditori risponderanno direttamente al Commissario per la concorrenza e, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dallo Statuto dei funzionari delle Comunità Europee, potranno essere selezionati anche tra candidati esterni alla Commissione.

In secondo luogo, particolare rilievo assume il fatto che la relazione finale predisposta dal consigliere-auditore sul rispetto del diritto al contraddittorio nell'ambito dei singoli procedimenti dovrà essere sistematicamente trasmessa al Collegio dei Commissari in allegato alla proposta di decisione, comunicata agli Stati membri e alle parti e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee unitamente alla decisione finale. Tali disposizioni sono volte ad aumentare il grado di trasparenza della procedura e a rafforzare la tutela dell'interesse legittimo delle parti a che i procedimenti siano condotti in modo equo e imparziale e nel rispetto di un termine ragionevole.

³ Decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GUCE L 162/24 del 19 giugno 2001).

Il nuovo mandato, inoltre, precisa i poteri del consigliere-auditore relativamente al riconoscimento o al diniego del carattere riservato delle informazioni che la Commissione intende divulgare mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' infine prevista la possibilità che il consigliere-auditore partecipi al controllo della fase della procedura relativa alle inchieste condotte presso gli operatori del mercato in merito ai possibili effetti sulla concorrenza derivanti dagli impegni proposti dalle parti nell'ambito di un procedimento. In questi casi il consigliere-auditore redige una relazione sull'oggettività dell'inchiesta, in particolare per quanto concerne la selezione dei soggetti interpellati e la metodologia utilizzata.

Comunicazione della Commissione sulle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione

Nel giugno 2001 la Commissione ha adottato una nuova Comunicazione sulle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria⁴, in sostituzione di quella adottata nel 1990.

Rispetto al precedente regime, il principale elemento di novità riguarda il fatto che per il futuro la Commissione non procederà più a valutare, in sede di controllo preventivo delle concentrazioni, se le singole restrizioni concordate tra le parti nell'ambito di una concentrazione di dimensione comunitaria siano o meno direttamente connesse e necessarie all'operazione. Spetterà pertanto alle imprese, o al giudice nazionale in caso di controversie tra le parti, valutare se tali restrizioni abbiano natura accessoria, e quindi, a norma del Regolamento n. 4064/89, rientrino automaticamente nella decisione che autorizza la concentrazione, indipendentemente dal fatto che siano esplicitamente menzionate nella decisione stessa.

La Commissione sottolinea nel documento che la normativa vigente non impone a essa, nell'ambito delle proprie decisioni in materia di concentrazioni, di pronunciarsi formalmente anche su tali restrizioni e che, anche in passato, tali valutazioni avevano in ogni caso natura puramente dichiarativa ed erano prive di qualsiasi effetto giuridicamente vincolante nei confronti delle parti o dei giudici nazionali. La Commissione rileva inoltre come il nuovo orientamento in materia di restrizioni accessorie sia in linea con la prassi amministrativa da essa adottata a partire dal 1° settembre 2000 in relazione al controllo delle concentrazioni ammesse alla procedura semplificata⁵ e, più in generale, con i principi di modernizzazione e di semplificazione che informano l'intero processo di riforma, tuttora in corso, della politica comunitaria di concorrenza.

⁴ Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione, in GUCE C 188/3 del 4 luglio 2001.

⁵ Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, in GUCE C 217/32 del 29 luglio 2000.

Sulla base dell’esperienza applicativa maturata in tale ambito dalla Commissione, la nuova Comunicazione è intesa a chiarire l’interpretazione del concetto di restrizioni accessorie, al fine di facilitare il compito delle imprese e degli operatori del diritto nell’autonoma valutazione degli accordi conclusi tra le parti nel contesto di operazioni di concentrazione. Fermo restando, in ogni caso, il principio per cui gli accordi che non abbiano natura accessoria, e quindi non siano automaticamente coperti dalla decisione che autorizza la concentrazione, non sono di per sé illeciti, ma possono essere oggetto di distinta valutazione ai sensi dell’articolo 81 del Trattato, ovvero rientrare nell’ambito di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria.

Le modifiche più rilevanti introdotte dalla nuova Comunicazione riguardano in particolare la durata delle clausole di non concorrenza concordate tra le parti in sede di acquisizione di un’impresa o di costituzione di imprese comuni. Nel primo caso, le clausole di non concorrenza sono generalmente giustificate per un periodo massimo di tre anni, se dirette a garantire sia l’avviamento, sia il *know-how* dell’impresa acquisita, e di due anni se il trasferimento riguarda il solo avviamento dell’impresa. Una durata maggiore può comunque essere giustificata, in talune circostanze, se le imprese coinvolte ne dimostrano la necessità per l’economia dell’operazione. Relativamente alla costituzione di imprese comuni, gli obblighi di non concorrenza tra le imprese fondatrici nei confronti dell’impresa comune sono generalmente considerati necessari e direttamente connessi alla concentrazione se limitati a un periodo di cinque anni. Peraltro, una durata superiore ai tre anni dovrebbe essere debitamente giustificata alla luce di specifiche circostanze. In ogni caso, tali accordi non possono considerarsi accessori se la loro durata eccede quella dell’impresa comune.

In relazione agli obblighi di acquisto e fornitura concordati tra le parti in sede di cessione di un’impresa o di costituzione di imprese comuni, la Comunicazione prevede di regola un termine massimo di tre anni e comunque la necessità di un’adeguata giustificazione in rapporto alle circostanze del caso in esame e alla natura dei beni e servizi interessati.

Da segnalare infine che, a differenza della precedente, nella nuova Comunicazione risultano espressamente disciplinati anche le clausole di astensione e di riservatezza (equiparate a quelle di non concorrenza), gli accordi di servizio e di distribuzione (considerati analoghi agli impegni di fornitura), nonché gli accordi di licenza relativi a marchi, denominazioni commerciali, modelli d’utilità, diritti d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale.

Comunicazione della Commissione sugli accordi di importanza minore

Nel dicembre 2001, la Commissione ha adottato una nuova Comunicazione sugli accordi di importanza minore⁶ che, sulla base degli svil-

⁶ Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità Europea, in GUCE C 368/13 del 22 dicembre 2001.

luppi del diritto comunitario e in particolare delle nuove regole in tema di valutazione delle intese orizzontali e verticali⁷, riforma il regime previsto dalla precedente Comunicazione del 1997 per gli accordi non suscettibili di restringere la concorrenza in modo apprezzabile e quindi non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato.

Come noto, l'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato vieta tutte le intese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha peraltro chiarito che il divieto non si applica alle intese la cui incidenza sul commercio o sulla concorrenza è trascurabile.

Rispetto alla precedente, la nuova Comunicazione considera separatamente i profili di restrizione della concorrenza da quelli concernenti l'impatto sugli scambi tra Stati membri, proponendosi di definire unicamente le intese non soggette al divieto di cui all'articolo 81.1 in ragione del loro impatto trascurabile sulla concorrenza⁸. Tuttavia, con riferimento agli accordi tra piccole e medie imprese, quali definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione del 1996⁹, la Commissione riconosce che solo raramente tali accordi incidono sensibilmente sul commercio tra Stati membri, lasciando così presumere che, pur in assenza di previsioni speciali in materia, essi continueranno a ricevere da parte della Commissione una generale valutazione di liceità ai sensi dell'articolo 81 del Trattato.

Per quanto riguarda i profili strettamente concorrenziali, la Comunicazione conferma l'utilizzo delle quote di mercato quale parametro quantitativo per definire i casi in cui, in assenza di un minimo potere di mercato, il divieto deve considerarsi inapplicabile. Le quote soglia precedentemente previste vengono tuttavia elevate dal 5% al 10% per gli accordi orizzontali e

7 Regolamento (CE) n. 2790/1999 del 22 dicembre 1999 sull'applicazione dell'articolo 81.3 del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concertate, in GUCE L 336/21 del 29 dicembre 1999; Comunicazione della Commissione "Linee Direttive sulle restrizioni verticali", in GUCE C 291/1 del 13 ottobre 2000; Regolamento (CE) n. 2658/2000 sull'applicazione dell'articolo 81.3 a categorie di accordi di specializzazione, in GUCE L 304/3 del 5 dicembre 2000; Regolamento (CE) n. 2659/2000 del 29 novembre 2000 sull'applicazione dell'articolo 81.3 a categorie di accordi di specializzazione e ricerca, in GUCE L 304/7 del 5 dicembre 2000; Comunicazione della Commissione "Linee Direttive sull'applicabilità dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, in GUCE C 3/2 del 6 gennaio 2001.

8 La definizione della nozione di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri dovrebbe essere oggetto di una futura comunicazione che la Commissione ha intenzione di emanare successivamente all'approvazione del nuovo Regolamento sull'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato.

9 Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, in GUCE L 107/4 del 30 aprile 1996. Nella Comunicazione, si precisa in nota che tale Raccomandazione sarà aggiornata e che, per la definizione di PMI, è previsto un innalzamento della soglia di fatturato da 40 a 50 milioni di euro e di quella relativa al totale di bilancio da 27 a 43 milioni di euro.

dal 10% al 15% per gli accordi verticali. Nel caso di accordi misti, orizzontali e verticali, si applica in ogni caso la soglia, più bassa, del 10%. Al di sopra di tali soglie, peraltro, non vi è una presunzione di illiceità: laddove non siano coperte da un regolamento di esenzione per categoria, le intese verranno pertanto valutate dalla Commissione, caso per caso, in ragione del loro impatto sul mercato e potranno risultare lecite ai sensi dell'articolo 81.1, essere oggetto di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81.3, oppure essere vietate. Viene inoltre chiarito che il calcolo delle quote di mercato deve basarsi su dati espressi in valore e che, solo qualora questi ultimi non siano disponibili, potranno essere effettuate delle stime basate su altre attendibili informazioni di mercato, compresi i volumi di vendita.

Una delle maggiori novità riguarda il regime delle restrizioni gravi (*hardcore*)¹⁰. In presenza di tali restrizioni, infatti, anche al di sotto delle soglie minime di mercato, la Comunicazione prevede l'automatica esclusione dell'accordo dall'applicabilità del beneficio *de minimis*, indipendentemente dagli effetti sulle condizioni di mercato.

Nell'ambito degli accordi tra imprese concorrenti, sono considerate restrizioni gravi quelle che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto: la fissazione dei prezzi di vendita; la limitazione della produzione o delle vendite; la ripartizione dei mercati o della clientela. Con riferimento agli accordi verticali, le restrizioni *hardcore* comprendono a loro volta: la fissazione dei prezzi di rivendita, esclusi i prezzi massimi o consigliati, a condizione che questi non equivalgano a prezzi fissi o a prezzi minimi di rivendita per effetto di pressioni o incentivi creati dalle parti; la restrizione delle rivendite¹¹; la restrizione di vendite attive o passive agli utenti nella distribuzione selettiva, fatta salva la possibilità di proibire a un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato; la restrizione alle forniture incrociate tra distributori autorizzati in un sistema di distribuzione selettiva; la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio a riparatori e prestatori indipendenti, quando deriva da un accordo tra il fornitore dei pezzi di ricambio e un acquirente che incorpora e rivende tali pezzi di ricambio.

La Comunicazione detta anche nuove disposizioni in tema di reti di accordi paralleli, stabilendo che le soglie per l'applicabilità del beneficio *de*

10 La lista di restrizioni *hardcore* contenuta nella nuova Comunicazione *de minimis* riproduce sostanzialmente quelle contenute nei Regolamenti di esenzione per categoria degli accordi orizzontali e verticali.

11 Sono eccettuate le seguenti restrizioni non gravi: *i*) divieto di vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore, laddove non risultino limitate le vendite da parte dei clienti dell'acquirente; *ii*) il divieto di vendita agli utenti finali da parte di un acquirente operante a livello del commercio all'ingrosso; *iii*) il divieto di vendita a distributori non autorizzati nella distribuzione selettiva; *iv*) il divieto di rivendita di prodotti forniti al fine di essere incorporati in altri prodotti.

minimis sono ridotte al 5%, sia per gli accordi orizzontali che verticali, nei casi in cui la concorrenza risulti limitata, nel mercato rilevante, dall'effetto cumulativo di accordi per la vendita di beni o servizi posti in essere da più fornitori o distributori. La sussistenza di un effetto cumulativo viene tuttavia ritenuta improbabile qualora la quota del mercato rilevante complessivamente interessata da reti di accordi paralleli aventi effetti analoghi risulti inferiore al 30%.

Progetto di Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese

Nel luglio 2001, la Commissione ha pubblicato la proposta di una nuova Comunicazione in materia di non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di accordi di cartello tra imprese¹², volta a sostituire quella adottata nel 1996. Obiettivo principale del progetto è il rafforzamento complessivo degli incentivi alla cooperazione da parte delle imprese nell'individuazione e nel sanzionamento delle intese anticoncorrenziali di particolare gravità, quali gli accordi tra operatori concorrenti diretti alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, ovvero alla ripartizione dei mercati o alla restrizione degli scambi commerciali all'interno del territorio comunitario.

Rispetto alla precedente Comunicazione, il progetto prospetta, in primo luogo, una chiara distinzione tra il beneficio dell'immunità dalle ammende, riservato all'impresa che per prima informi la Commissione di un cartello, e quello della riduzione delle ammende, applicabile alle imprese che cooperino con la Commissione successivamente all'avvio di un'indagine. In particolare, il documento prevede che l'esenzione totale dall'ammenda venga concessa alla prima impresa che segnali l'esistenza di un'intesa di cui la Commissione non è altrimenti a conoscenza, fornendo elementi informativi che consentano alla Commissione stessa di adottare una decisione di accertamento ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento n. 17/62¹³. In questo caso la Commissione concede per iscritto all'impresa una "immunità condizionale" dall'ammenda. Il relativo beneficio verrebbe infatti definitivamente accordato solo al termine della procedura, a condizione che l'impresa abbia cessato di partecipare all'intesa al più tardi al momento della denuncia, abbia fornito alla Commissione tutte le informazioni in suo possesso e una cooperazione completa e continuativa per tutta la durata del procedimento, e non abbia costretto altre imprese, sulla base del proprio potere economico o altrimenti, a partecipare all'attività illegale.

La riduzione delle ammende è invece prevista laddove la Commissione abbia già concesso a un'impresa il beneficio dell'immunità condizionale o sia già consapevole della possibile esistenza di un cartello. Per poter beneficiare

12 Il progetto di Comunicazione è stato pubblicato in GUCE C 205/18 del 21 luglio 2001.

13 Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato, in GUCE L 13/204 del 21 febbraio 1962.

di una riduzione dell’ammenda, un’impresa deve fornire elementi che rappresentino un “significativo valore aggiunto” rispetto alle evidenze già in possesso della Commissione e porre termine alla propria partecipazione alla sospetta violazione. Il “significativo valore aggiunto” è riferito all’idoneità delle evidenze fornite a rafforzare, per la loro natura o specificità, la capacità della Commissione di dimostrare l’esistenza dell’intesa. Al termine del procedimento, la Commissione dovrebbe valutare se gli elementi di prova prodotti dall’impresa rappresentino un significativo valore aggiunto rispetto a quanto già acquisito al momento in cui tali elementi sono stati forniti e quantificare l’eventuale riduzione dell’ammenda in base alla rilevanza e alla tempestività delle informazioni ricevute. In particolare, il progetto di Comunicazione prevede la possibilità di riduzioni di ammenda solo per le prime tre imprese che abbiano fornito alla Commissione elementi probatori aventi un significativo valore aggiunto. L’entità della riduzione sarebbe inoltre compresa tra il 30 e il 50% per la prima impresa, tra il 20 e il 30% per la seconda e fino a un massimo del 20% per la terza.

Nel documento viene infine precisato che la Comunicazione non pregiudica il potere discrezionale della Commissione di accordare riduzioni di ammende per altre ragioni e che le imprese ammesse al programma di clemenza restano comunque soggette alle conseguenze civili derivanti dalla partecipazione all’attività illegale.

Il Libro verde della Commissione sulla revisione del Regolamento comunitario in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese

Nel dicembre 2001 la Commissione ha pubblicato il Libro verde sulla riforma del Regolamento (CEE) n. 4064/89¹⁴, dando così avvio al processo di revisione della disciplina comunitaria in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese. Il documento è volto a promuovere, mediante la consultazione degli Stati membri, del mondo imprenditoriale e degli operatori del diritto, un ampio dibattito pubblico sugli indirizzi e i possibili contenuti della riforma, in vista della proposta formale di revisione del Regolamento che la Commissione intende adottare entro il 2002.

In questa prospettiva, e sulla base dell’esperienza acquisita nel corso dell’ultimo decennio, il Libro verde individua e affronta un ampio spettro di temi e problematiche relativi ad aspetti fondamentali del processo di riforma quali, tra gli altri, *i)* la revisione dei criteri di giurisdizione, *ii)* le norme sulle procedure di “rinvio” di una concentrazione dalla Commissione agli Stati membri e viceversa, *iii)* il criterio di valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria, *iv)* la possibilità di includere nell’ambito di applicazione del

¹⁴ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GUCE L 395/1 del 30 dicembre 1989), emendato dal Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997 (GUCE L 180/1 del 9 luglio 1997).